



Comune di Brandizzo
Città Metropolitana di
Torino

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E
AUSILI FINANZIARI E PER L'ATTRIBUZIONE
DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE
GENERE**

Approvato con deliberazione del C.C. n. 54 del 27.11.2023

INDICE

Art. 1 – Oggetto	pag. 3
Art. 2 – Tipologia di contributi	pag. 3
Art. 3 – Iniziative e/o attività assimilabili a benefici	pag. 3
Art. 4 – Destinatari dei benefici	pag. 3
Art. 5 – Aree di intervento	pag. 4
Art. 6 – Domanda di ammissione ai benefici	pag. 4
Art. 7 – Priorità all'erogazione dei contributi	pag. 5
Art. 8 – Criteri di valutazione	pag. 5
Art. 9 – Misura dei contributi	pag. 5
Art. 10 – Rendiconto	pag. 5
Art. 11 – Utilizzo dei locali comunali	pag. 6
Art. 12 – Concessione patrocinio	pag. 6
Art. 13 – Effetti della concessione	pag. 7
Art. 14 – Albo	pag. 7
Art. 15 – Norme e regolamenti abrogate	pag. 7
Art. 16 – Rinvio dinamico	pag. 7
Art. 17 – Tutela dei dati personali	pag. 7
Art. 18 – Efficacia	pag. 7

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento, in attuazione dell'art. 12, Legge 7 agosto 1990, n. 241, disciplina i criteri e le modalità per la concessione da parte del Comune di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati e di patrocini.

Art. 2 Tipologia di contributi

1. I contributi economici di cui al presente Regolamento sono erogabili in relazione:
 - All'attività ordinaria svolta annualmente dal soggetto richiedente (contributo ordinario) e risultante dallo statuto, dall'atto costitutivo nonché dall'iscrizione all'Albo delle associazioni istituito presso l'Ente;
 - Ad una specifica e particolare attività, iniziativa o bisogno correlato alle esigenze operative del soggetto richiedente o dell'Amministrazione comunale (contributo straordinario).

Art. 3 Iniziativa e/o attività assimilabili a benefici

1. Il Comune concede i contributi di cui all'art. 1, con le modalità e con l'osservanza dei criteri stabiliti dal presente Regolamento, al fine di sostenere e incentivare lo svolgimento di autonome attività e la realizzazione di iniziative di soggetti terzi che perseguono fini di pubblico interesse a favore della comunità, nell'ambito delle aree di intervento di cui all'art.5.
2. La concessione dei benefici e agevolazioni, fatta eccezione per quelli riferiti ad interventi di carattere socio-assistenziale, sono in particolare finalizzati:
 - a promuovere attività e eventi di pubblico interesse e utilità;
 - ad arricchire, in generale, il tessuto culturale, religioso, sportivo, sociale, ecc. del Comune;
 - a contribuire all'elevazione del livello della vita associata e delle sue articolazioni pluralistiche;
 - ad accrescere il prestigio e l'immagine del Comune nell'interesse della collettività e dell'Ente;
 - a sostegno di attività e iniziative e progetti che favoriscano lo sviluppo economico del Comune;
 - a favorire l'accesso al sistema scolastico, la qualificazione dello stesso le iniziative inerenti all'educazione degli adulti e quelle para-extra scolastiche.

Art. 4 Destinatari dei benefici

1. Destinatari dei benefici sono: gli enti, le istituzioni e fondazioni, le associazioni, le cooperative, i gruppi culturali, ambientalistici, sportivi, ricreativi, del volontariato e di impegno sociale e umanitario, gli organismi di ricerca a base associativa, nonché i singoli privati.
2. Gli enti, le associazioni, i gruppi e gli organismi, per accedere ai benefici, debbono:

- a) essere retti da apposito atto costitutivo e/o statuto;
- b) svolgere la relativa attività in maniera continuativa.

Art. 5

Aree di intervento

1. I contributi di cui all'art. 1 sono concessi dal Comune per le seguenti attività:
 - a) Incentivazione pratica sportiva tra i giovani;
 - b) Valorizzazione del tessuto economico e sociale;
 - c) Sicurezza, protezione civile e dell'ambiente;
 - d) Arricchimento culturale con particolare interesse locale;
 - e) Mantenimento dei valori storici e tradizionali;
 - f) Sostegno umanitario in caso di calamità;
 - g) Promozione e prevenzione sociale e assistenziale;
 - h) Attività complementari e/o sussidiarie alle attività istituzionali del Comune.
2. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le forme di contribuzione che, per legge, o con altre fonti regolamentari o di pianificazione generale sono specificatamente regolate da appositi atti, contratti, accordi o convenzioni.

Art. 6

Domanda di ammissione ai benefici

1. I benefici ordinari, riguardanti le attività proprie dell'istante, verranno erogati su indirizzo della Giunta Comunale sulla base di considerazioni di carattere oggettivo (effettivo svolgimento delle attività ordinarie nel corso dell'anno) e non dovranno essere presentate da parte delle relative associazioni richieste specifiche di erogazione.
2. Le domande di ammissione ai benefici straordinari (ovvero quelli che esulano dalle attività ordinarie), sottoscritte dall'interessato o dal legale rappresentante, dovranno essere presentate al Sindaco, preferibilmente tramite apposito modulo reperibile sul sito web del Comune, corredate:
 - a) da una dettagliata descrizione delle attività e/o dei programmi da realizzare, con la relativa previsione di spesa;
 - b) dall'indicazione delle risorse finanziarie e delle strutture organizzative disponibili;
 - c) dalla specificazione dei benefici richiesti al Comune e/o ad altri Enti;
 - d) dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti.
3. Tali istanze per contributi "una tantum" e/o attribuzioni di vantaggi economici per eventi, manifestazioni e progetti specifici, dovranno essere presentate almeno un mese prima della data della manifestazione o della realizzazione del progetto.
4. Il Comune si riserva la facoltà di accogliere domande presentate, per cause eccezionali e straordinarie, oltre i termini stabiliti dal presente regolamento.
5. La presentazione delle domande non costituisce, di per sé, titolo per ottenere i benefici e non vincola in alcun modo l'Ente.
6. In caso di necessità inderogabili dell'Ente, questo può riservarsi la facoltà di revocare l'uso dei locali e dei mezzi precedentemente concessi.

Art. 7

Priorità all'erogazione dei contributi

1. Ai fini dell'erogazione dei contributi avranno titolo preferenziale i soggetti che non perseguono scopo di lucro o che perseguono finalità dirette al soddisfacimento di progetti locali iscritti nel programma dell'ente erogatore, siano di carattere turistico, culturale, assistenziale, sportivo, ricreativo, storico o umanitario. Il vantaggio economico accordato deve essere comunque finalizzato al raggiungimento diretto o indiretto di un pubblico interesse.

Art. 8

Criteri di valutazione

1. I contributi e gli altri benefici economici di cui al presente regolamento vengono assegnati alle varie iniziative e/o attività sulla base dei seguenti criteri:
 - a) rispondenza con le finalità indicate nel precedente art. 3, nonché con le finalità istituzionali;
 - b) rilevanza territoriale e cioè importanza dell'iniziativa in relazione al territorio che viene interessato.
2. Il Comune, comunque, non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari.

Art. 9

Misura dei contributi

1. L'entità dei contributi, sia ordinari che straordinari, è stabilita annualmente, in armonia con le esigenze di bilancio dell'Ente.
2. I contributi non sono automaticamente rinnovabili e non possono costituire nel tempo diritto di prelazione o di legittima aspettativa, bensì saranno sempre oggetto di valutazione da parte dell'Amministrazione comunale secondo i criteri sopra indicati. Debbono, altresì, essere direttamente funzionali nell'attività svolta, non concorrere alla formazione di accantonamento per attività future e/o costituire concorso nella spesa, non a copertura totale della spesa occorrente.
3. Il contributo non può essere concesso in misura superiore alla differenza tra le spese e le entrate risultanti dal preventivo e di norma non può essere superiore al 70% dell'ammontare delle spese effettivamente sostenute e rendicontate.

Art. 10

Rendiconto

1. Il soggetto beneficiario del contributo straordinario è tenuto a presentare il rendiconto, tramite l'apposito modulo disponibile sul sito web dell'Ente, entro il termine di due mesi dalla data di avvenuta realizzazione dell'attività e/o iniziativa.
2. In caso di mancata presentazione del rendiconto entro il termine suddetto non si darà luogo alla concessione del beneficio.

3. La mancata presentazione del rendiconto costituisce altresì elemento ostativo alla concessione di contributi e/o benefici in favore del soggetto inadempiente, salvo espressa rinuncia motivata.

Art. 11 **Utilizzo dei locali comunali**

1. Le manifestazioni, le iniziative e i progetti, da svolgersi nei locali specificamente individuati dall'Amministrazione Comunale, dovranno essere compatibili con la destinazione d'uso degli stessi ambienti.
2. L'utilizzo di tali locali avverrà nel rispetto alla destinazione prevalente stabilita dall'Amministrazione Comunale, all'osservanza delle norme stabilite dai rispettivi regolamenti, nonché alle indicazioni apposte per legge in materia di sicurezza.
3. L'assegnazione di locali comunali è un beneficio, pertanto l'Amministrazione ne terrà conto in fase di valutazione delle erogazioni annuali.

Art. 12 **Concessione patrocinio**

1. Il patrocinio rappresenta una forma di riconoscimento morale mediante il quale il Comune di Brandizzo esprime la simbolica adesione e l'interesse dell'ente per un'iniziativa ritenuta meritevole di apprezzamento e coerente con i principi di crescita della comunità per le sue finalità culturali, scientifiche, educative, sportive, economiche, sociali e celebrative.
2. Tutte le iniziative devono apportare un significativo contributo culturale o informativo a vantaggio della crescita e della valorizzazione della comunità, dell'immagine e delle competenze del Comune di Brandizzo. Il patrocinio può essere concesso anche a iniziative che non si svolgano nel territorio comunale purché siano di interesse per il Comune di Brandizzo e concorrano a valorizzare la realtà economica, sociale e culturale del Comune e del suo territorio.
3. Il patrocinio è un riconoscimento che comporta l'obbligo di apporre lo stemma del Comune di Brandizzo su tutte le comunicazioni relative all'iniziativa patrocinata e viene concesso dal Sindaco. La richiesta di concessione di patrocinio, eventualmente accompagnata da richiesta di beneficio o contributo, nonché dall'eventuale concessione dell'uso gratuito di strutture e mezzi, è sottoposta all'approvazione della Giunta Comunale.
4. Le domande di concessione di patrocinio dovranno essere presentate almeno un mese prima dello svolgimento dell'attività, salvo per eventi non programmabili legati a situazioni imprevedibili, tramite il modello apposito, disponibile sul sito web del Comune di Brandizzo.

Art. 13 **Effetti della concessione**

1. I soggetti beneficiari sono tenuti a far risultare, dagli atti e mezzi con i quali effettuano promozione delle iniziative patrocinate, che le stesse vengano realizzate con il patrocinio del Comune di Brandizzo, attraverso l'apposizione dello stemma istituzionale, nel rispetto della forma ed delle caratteristiche grafiche dello stesso, accompagnato dalla dicitura "Con il patrocinio del Comune di Brandizzo".
2. La concessione del patrocinio ha carattere non oneroso e, pertanto, non comporta l'assunzione di spese a carico del Comune di Brandizzo.

Art.14
Albo

1. Il Comune potrà istituire l'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica sul quale vanno registrati tutti i soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui siano stati erogati, in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica.
2. Sull'albo andranno riportate le seguenti informazioni:
 - nominativo del beneficiario e indirizzo;
 - quantificazione delle provvidenze;
 - estremi dell'atto di concessione;
 - disposizioni di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni.

Art. 15
Norme e Regolamenti abrogati

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, si intendono abrogate tutte le norme regolamentari e le disposizioni con esso contrastanti e/o incompatibili.

Art. 16
Rinvio dinamico

1. Per tutto quanto non espressamente trattato negli articoli precedenti, si fa riferimento alla normativa vigente.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme statali e regionali.

Art. 17
Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196.

Art. 18
Efficacia

1. Il presente Regolamento acquisterà efficacia a decorrere dal 01.01.2024.